

Allegato 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto i distributori consegnano o trasmettono le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sul Distributore che entra in contatto con il contraente

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL RUI CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome: _____

Numero e data di iscrizione nel RUI: Sezione E RUI numero _____ in data _____

Qualifica: Collaboratore addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'Intermediario

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI

Denominazione Sociale: **EUROANSA S.p.A.**

Numero e data di iscrizione nel RUI: Sezione E RUI numero **E000233503** in data **14/12/2007**

Sede legale / operativa: **Piazza Cavour n. 7 - 20121 Milano (MI)**

Recapito telefonico: **0583 049020 – Fax 0583 049019**

Indirizzo di posta elettronica: **polizze@euroansa.it**

PEC: **euroansa@pec.it**

Sito Internet: **www.euroansa.it**

SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE

Denominazione Sociale: **Polaris S.r.l.**

Numero e data di iscrizione nel RUI: Sezione B del RUI numero **B000606996** in data **27/07/2018**

Sede legale ed operativa: **Via Verona n. 22/C – 37012 Bussolengo (VR)**

Recapito telefonico: **045 573664 – 045 6705066**

Indirizzo internet: **www.polarisbroker.it**

Indirizzo di posta elettronica: **segreteria@polarisbroker.it**

PEC: **polaris1srl@pec.it**

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - sito in via del Quirinale n. 21, 00187, Roma.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario dichiara

- ☐ di agire su incarico del cliente

- ☐ che l'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi dell'art. 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, numero 121:
 - **RAGIONE SOCIALE DELL'INTERMEDIARIO COLLABORATORE: Mediorischi S.r.l.**
Iscritto al RUI in Sezione **B** in data **04/05/2007** con numero di iscrizione **B000128535**
Ruolo svolto nell'ambito del rapporto di collaborazione: Intermediario emittente

Con riferimento al contratto proposto l'Impresa emittente è:

X NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'Intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione;
- b) Nessuna Impresa di assicurazioni o l'Impresa controllante di un'Impresa di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società Polaris s.r.l. per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) Non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b) Non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del CAP, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente;
- c) Dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. Le imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari sono le seguenti:
 - **AXA FRANCE VIE**
 - **NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.**
 - **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**
 - **AFI ESCA S.A.**
 - **CF ASSICURAZIONI S.p.A.**
- d) Dichiara di fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del CAP.

SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni

L'Intermediario dichiara che:

- a) La natura del compenso consiste:
 - ☐ In un onorario corrisposto direttamente dal cliente dell'importo di _____
 - ☐ In una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'Impresa per cui è svolta l'attività

- In benefici economici di qualsiasi tipo ricevuti dall'impresa emittente collegati all'intermediazione effettuata

Le informazioni di cui al punto a) sono riferite ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

L'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione informa che:

- I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'Intermediario stesso.
- Le modalità di pagamento ammesse sono:
 1. assegni bancari o postali, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on-line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Con riferimento al contratto proposto l'intermediario, in quanto opera in veste di Intermediario proponente nell'ambito di un accordo di collaborazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del DL n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012, non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e pertanto il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario al seguente indirizzo: Via Verona n. 22/C – 37012 Bussolengo (VR), ovvero tramite mail all'indirizzo segreteria@polarisbroker.it o PEC all'indirizzo polaris1srl@pec.it o all'Impresa preponente secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo che può trovare all'interno del set informativo oppure sul sito dell'Impresa proponente competente.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge previsto dagli artt. 8 e 10-ter del Regolamento ISVAP n. 24/2008 (45 giorni dalla data del reclamo), di rivolgersi all'IVASS o la Consob ai seguenti recapiti e allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente:

- all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore:
 - Via posta ordinaria all'indirizzo: Via del Quirinale 21 – 00187 Roma;
 - Via fax: 06.42133206
 - Via PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it (Eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF e la dimensione del messaggio - allegati compresi - deve essere contenuta entro i 5 MB)

- Via PEO (Posta Elettronica Ordinaria): email@ivass.it (Eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF e la dimensione del messaggio - allegati compresi - deve essere contenuta entro i 5 MB)
- c) È facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nella documentazione precontrattuale (DIP aggiuntivo) della Compagnia con la quale l'intermediario intrattiene rapporti di affari;
- d) I contraenti hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a), inoltrando la richiesta:
 - alla **CONSAP**, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione
 - Via posta ordinaria all'indirizzo: Via Yser 14 – 00198 Roma
 - Via PEC: consap@pec.consap.it
 - Via PEO (Posta Elettronica Ordinaria): fondobrokers@consap.it

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. In particolare:
 - decorsi 10 anni dalla conclusione dell'ultimo trattamento attivo della patologia oncologica, senza episodi di recidiva (ridotti a 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età), è vietata da parte dell'Intermediario la richiesta di informazioni relative allo stato di salute del contraente concernenti tale patologia;
 - per le patologie oncologiche individuate dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico matura nei termini ivi indicati, in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa;
 - per i contratti assicurativi già in essere, qualora le informazioni relative a una patologia oncologica siano state fornite in precedenza, decorsi i suddetti termini non è consentito utilizzare tali informazioni ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del contraente. A tal fine, il contraente può attivarsi trasmettendo all'intermediario la certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico che può essere richiesta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, medici del SSN specialisti nella patologia, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. L'intermediario procede alla cancellazione delle informazioni entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione.

Per tutte le pertinenti informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo del prodotto.

- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.